

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2014 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-340/09) ⁽¹⁾

«Appalti pubblici di servizi — Bando di gara dell'Ufficio delle pubblicazioni — Assistenza nella prestazione di servizi di pubblicazione e di comunicazione in relazione al sito Internet CORDIS — Rigetto delle offerte di un partecipante alla gara e decisione di attribuire gli appalti ad altri partecipanti alla gara — Collocamento in graduatoria dell'offerta di un partecipante — Obbligo di motivazione — Articolo 148, paragrafi 1 e 3, delle modalità d'esecuzione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»

(2014/C 175/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e N. Bambara, successivamente S. Delaude, agente, assistito da C. Erkelens, avvocato)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, comunicata alla ricorrente con lettera del 9 giugno 2009, di non accogliere le sue offerte, presentate nell'ambito della gara d'appalto n. 10017, (CORDIS), rispettivamente per il lotto B, intitolato «Servizi di editoria e di pubblicazione» e per il lotto C, intitolato «Fornitura dei nuovi servizi d'informazione digitali», e di accoglimento della sua offerta, presentata nell'ambito della stessa gara d'appalto, in quanto terzo contraente nel meccanismo a cascata per il lotto E, intitolato «Sviluppo e manutenzione di servizi di base», nonché, dall'altra, richiesta di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest'ultima dovrà sopportare il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Pico Food/UAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

(Causa T-623/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario MILANÓWEK CREAM FUDGE — Marchi nazionali figurativi anteriori raffiguranti una mucca, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT e SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2014/C 175/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pico Food GmbH (Tamm, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Vuijst e P. Geroulakos, agenti)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Bogumił Sobieraj (Milanówek, Polonia) (rappresentante: avv. O. Bischof)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2011 (procedimento R 553/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pico Food GmbH e il sig. Bogumił Sobieraj

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pico Food GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 32 del 4.2.2012.

Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Comsa/UAMI — COMSA (COMSA)

(Causa T-144/12) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COMSA — Denominazione sociale anteriore Comsa, SA — Impedimento relativo alla registrazione — Mancato utilizzo in ambito commerciale di un segno la cui portata non è solo locale — Somiglianza tra i servizi — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2014/C 175/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comsa, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente M. Aznar Alonso, successivamente A. Gómez López, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Constructora de obras municipales, SA (COMSA) (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 10 gennaio 2012 (procedimenti riuniti R 518/2011-2 e R 795/2011-2), relativa ad un'opposizione tra la Comsa, SA e la Constructora de obras municipales, SA (COMSA).

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 10 gennaio 2012 (procedimenti riuniti R 518/2011-2 e R 795/2011-2), relativa ad un'opposizione tra la Comsa, SA e la Constructora de obras municipales, SA (COMSA), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione d'opposizione per i servizi della classe 42 e autorizzato la registrazione del marchio richiesto per questi stessi servizi.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Comsa sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dall'UAMI. Quest'ultimo sopporterà un quarto delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 194 del 30.6.2012.